



Roma, 26 gennaio 2001

Circ. 1/2001

**Alle Società di distribuzione**  
**Alle Emittenti televisive**  
**Alle Imprese di post-produzione ed edizione cinetelevisiva**  
**Agli Stabilimenti di doppiaggio**

e, p.c.

**All'Autorità garante della concorrenza del mercato**  
**All'ENPALS – Servizio Ispettivo**  
**Al Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti**  
**Alla Commissione di Vigilanza del Doppiaggio**  
**Ai Soci**

In riferimento alla notizia pervenuta riguardante tre aziende del settore - nonché alcune aziende che realizzano sottotitolaggi - operanti a Roma e a Milano che, richiamandosi al DL 268/2000, art. 34, hanno chiesto ad alcuni autori della versione italiana dei dialoghi di opere cinetelevisive straniere di riaprire la posizione IVA e/o di modificare la posizione fiscale accettando l'emissione di documenti per collaborazione coordinata e continuativa, si rende noto a tutte le imprese operanti nel settore del doppiaggio, - con preciso riferimento al trattamento fiscale dell'Autore dell'adattamento dei dialoghi, o Dialoghista - che i periodi di lavoro autonomo rientranti nell'obbligo di iscrizione all'Enpals (DPR del 29/4/80 pubblicato nella G.U. n.151 del 4/6/80), con conseguente versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria, sono esclusi dal contributo di cui all'articolo 2, commi da 26 a 32 della legge 333/95 (circolare Enpals n.7/67CS, 27 feb.96).

A tacitare ogni tentativo di destabilizzare il settore del doppiaggio e a miglior tutela dei suoi addetti e di quelle Imprese che operano secondo le normative, si ribadisce che la professione di Adattatore o Dialoghista, quale autore di opere dell'ingegno, è stata riconosciuta con Sentenza del Tribunale di Roma del 6 febbraio 1993 e che tale indirizzo è stato confermato dalla Risoluzione n.126 del 14 dicembre 1993 del Ministero delle Finanze la quale esclude specificatamente i compensi generati dall'attività di Adattatore dei dialoghi dal campo di applicazione dell'IVA (art. 3, comma 4, lettera A del DPR 26 ottobre 1972, n.633) ed è stato riconfermato successivamente con un'ulteriore Risoluzione il 3/12/1994, nonché determinato in via definitiva dalla modificazione della Legge sul Diritto d'Autore n.633/41.

Si ricorda altresì che a norma della circolare Enpals n.11 del 18/7/80 (prot.85CS), copia dei contratti stipulati deve essere trasmessa agli uffici dell'Ente e inoltre si sottolinea che il documento fiscale per i proventi di cui sopra - in cui la Ritenuta d'Acconto va calcolata, come stabilito dal T.U. sulle Imposte Dirette, sul settantacinque per cento del compenso, mentre il contributo previdenziale obbligatorio riscosso dall'Enpals va calcolato sul cento per cento del compenso - deve essere emesso esclusivamente dal Dialoghista e che ogni altra documentazione ha valore nullo.

Si informano quindi le Imprese che quanto previsto dal collegato fiscale alla finanziaria non è applicabile all'attività di Autore dell'adattamento dei dialoghi, i cui proventi, a norma di legge, sono esclusi dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto e dall'IRPEG, e infine si rende noto ai soggetti interessati che nell'intento di prevenire turbative del mercato con conseguente configurazione di concorrenza sleale verranno attivate tutte quelle misure di controllo e tutela tese a garantire al settore e alla committenza riferimenti certi e consolidati.

Il Consiglio Direttivo